

**ENTE DEL PARCO DEL CONERO**

**Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)**

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

N. 23 P

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco

Data: 01/10/2020

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

**Il Direttore**

Premesso che,

ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

Considerato che

nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal Responsabile del Procedimento;

con Determina Direttoriale n. 71 del 04.07.2018 l'agr. Elisabetta Ferroni dell'ufficio Valorizzazione Ambientale è individuata come responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco del Conero è stato individuato come Ente Gestore, fatta eccezione per quegli interventi che si ritiene non possano avere significative implicazioni di carattere ecologico;

Considerato che è pervenuta la domanda di richiesta di nullaosta prot. **1846 del 22/06/2020** a nome della Sig.ra **Norma Barbini** per l'esecuzione di interventi periodici, anche durante il periodo riproduttivo della fauna (e quindi "in deroga a quanto previsto dall'Allegato C" del Regolamento del Parco), di trinciatura della vegetazione erbacea presente lungo i margini della carreggiata della strada interpodereale che conduce dalla Gradina del Poggio alla Contrada Tomba. La richiesta viene motivata da problemi di sicurezza nel transito della strada stessa, legati alla presenza di erba lungo i margini che restringerebbe la carreggiata.

A seguito di un confronto con il tecnico dell'Uff. Valorizzazione Ambientale, è emerso che per il Regolamento del Parco l'intervento, se non fosse per il periodo, rientrerebbe nella manutenzione ordinaria per la quale, ai sensi dell'art. 2.11 e 4.7 del Regolamento, non sarebbe prevista la richiesta di nulla osta, tuttavia l'Allegato C al Regolamento prevede che *Gli interventi sulla vegetazione naturale, legati alla manutenzione dei sentieri, non dovrebbero essere effettuati durante la stagione riproduttiva dell'avifauna, cioè tra marzo - luglio e che Lo sfalcio dei margini erbosi, quali le Fasce erbacee e gli incolti, non dovrebbe essere effettuato tra marzo - luglio (tutela dei nidi) e tra dicembre - febbraio (tutela delle risorse alimentari)*. Si ritiene quindi che l'intervento di trinciatura dei margini stradali, se effettuato nel periodo riproduttivo della fauna, non possa configurarsi come intervento di manutenzione ordinaria.

Valutato che la problematica della presunta pericolosità della stradina podereale può essere risolta mantenendo una modalità di guida prudente e in particolare riducendo la velocità di percorrenza

della strada stessa, dato che si tratta di una strada interpodereale con un ridottissimo volume di traffico (la strada è senza sbocco ed è a servizio di alcune abitazioni private);

Tenuto conto che

- il sito di intervento ricade in una porzione di territorio del Parco caratterizzata da una elevata diversità di ambienti e complessità dell'ecomosaico, tale da poter essere considerato uno dei siti a maggiore valenza ecologica del Parco stesso, particolarmente ricco di fauna, comprendente anche specie di interesse comunitario sebbene il sito ricada al di fuori dei perimetri dei Siti Natura 2000.
- gli interventi di trinciatura dei margini stradali causano impatti negativi nei confronti della fauna sia come disturbo legato al rumore, sia come sottrazione di possibili siti rifugio e sottrazione di risorse alimentari, ma anche come possibile uccisione diretta di individui della fauna selvatica;

Vista la non complessità della pratica la stessa non è stata sottoposta al parere della Commissione Tecnica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Visto il Piano del Parco Del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 29/04/2010;

Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015;

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015;

#### DETERMINA

**Di comunicare**, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, **i motivi ostativi al rilascio del nulla osta** all'intervento di trinciatura periodica dei margini stradali (vedi motivazioni sopra riportate).

Il Direttore  
del Parco Naturale del Conero  
F.to Dr. Marco Zannini

oo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 07/10/2020 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il Direttore  
del Parco Naturale del Conero  
F.to Dr. Marco Zannini

oo